



ORDINANZA
municipale sugli esercizi pubblici

Il Municipio di S. Antonino, richiamata la Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 in vigore dal 7 marzo 1996, la modifica del 21 aprile 1998, segnatamente l'articolo 73

o r d i n a

Art. 1 **Permessi speciali (art. 31 Legge)**

1. Su fondi sprovvisti di patente le autorizzazioni per la vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie vanno richieste al Municipio almeno dieci giorni prima.
2. E' fatta delega alla Polizia comunale di Giubiasco (che opera sul nostro comprensorio per convenzione) di concedere in singoli casi permessi speciali per la vendita di cibi e bevande della durata massima di tre giorni, informando in seguito il Municipio

Art. 2 **Occasioni straordinarie (art. 38 cpv 1 Legge)**

1. Deroghe all'orario di chiusura notificato vengono concesse dal Municipio, in modo generale e senza richiesta né tassa, di regola per Natale, San Silvestro e Carnevale; in altri casi solo per circostanze eccezionali e chi ne fa richiesta.

Art. 3 **Circostanze urgenti (art. 38 cpv 2 Legge)**

1. E' fatta delega alla polizia comunale di Giubiasco (che opera sul nostro comprensorio per convenzione), di concedere in singoli casi deroghe d'orario per circostanze eccezionali non prevedibili dal gerente, di regola mai oltre le ore 02.00, se non ne derivano inconvenienti rilevanti per la quiete pubblica;
2. La domanda è fatta dal gerente allo sportello o al numero telefonico della polizia, non appena a conoscenza delle circostanze che giustificano la deroga;
3. Chiusure impreviste per casi di lutto, danni e simili devono essere notificate tempestivamente dal gerente alla polizia comunale.



Art. 4 Musica e rumori (art. 22 Regolamento di polizia locale)

1. Dopo le 23.00, salvo autorizzazione municipale, è vietato negli esercizi pubblici l'uso di strumenti e apparecchi musicali, televisivi, da gioco e simili nonché il canto e ogni rumore che possa turbare la quiete pubblica;
2. Deroghe all'orario di chiusura valgono, salvo richiesta e decisione espressa, soltanto per l'interno dell'esercizio pubblico;
3. Il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione a tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 5 Notifica e coordinamento (art. 37 cpv 2 - art. 41 e art. 42 Legge)

Il coordinamento degli orari, giorni e periodi annuali è fatto dal Municipio in modo da assicurare, di regola, l'apertura dalle 07.00 alle 24.00 di un numero sufficiente di locali in tutto il territorio comunali, tutti i giorni.

Art. 6 Tasse (art. 36 legge)

1. Sono percepite le seguenti tasse di cancelleria per ogni decisione:

| | | |
|--|------------|----------------------|
| - di deroga occasionale decisa dal Municipio | fr. | 30.- 50.- |
| - di deroga urgente della polizia | fr. | 30.- 80.- |
| - di deroga periodica (a dipendenza del periodo) | fino a fr. | 100.- |
| - di intervento municipale di coordinamento, in conseguenza di modifiche d'orario o di data notificate nel corso dell'anno (art. 41 legge) | fr. | 50.- |
| - di autorizzazioni di buvette, feste, balli all'aperto e simili (art. 31 Legge) e per ogni altra competenza contemplata dalla Legge | fino a fr. | 100.- |

2. Possono essere aggiunte le tasse per accertamenti straordinari di polizia.

Art. 15 cpv. 3.

Il Municipio può esentare dal prelevare tasse di concessione.

Art. 7 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.



Art. 7a **Rimedi di diritto**
a) in generale


1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 7b **b) in materia contravvenzionale**

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 8 **Entrata in vigore**

1. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale, inviata ai gerenti degli esercizi pubblici del comune, alla Polizia comunale di Giubiasco e alla Polizia cantonale.
L'entrata in vigore è fissata al 16 settembre 1998
2. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni

PER IL MUNICIPIO:
IL SINDACO:   IL SEGRETARIO:
Giorgio Cossa  Armando Giudici

Approvata con risoluzione municipale N.1742 del 14 settembre 1998

Pubblicazione all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a contare dal 16 settembre 1998

Approvate le aggiunte imposte dalla Divisione degli Interni agli articoli 7a e 7b con risoluzione municipale N. 2080 del 2 novembre 1998